

# NIENTE BLACK LIST ANNUALE PER CHI HA PRESENTATO I MODELLI MENSILI O TRIMESTRALI

*Va però attentamente valutata la presenza di operazioni non comunicate, per le quali può essere attivato il ravvedimento*

Nella compilazione del modello di **comunicazione polivalente** per il 2014 uno dei problemi da affrontare riguarda la possibile inclusione di operazioni con controparti **residenti o localizzate** in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**.

Il problema nasce dalle modifiche apportate alla disciplina delle comunicazioni “**black list**” dall’art. 21 del DLgs. 175/2014, le quali hanno previsto il passaggio della periodicità da mensile o trimestrale ad **annuale** e hanno introdotto una nuova soglia di **10.000 euro** (in luogo della previgente di 500 euro) al di sotto della quale non occorre effettuare il monitoraggio, disponendo in entrambi i casi un’efficacia **retroattiva** all’anno d’imposta 2014.

In questo contesto, un punto importante della prassi è giunto con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. **31** dello scorso 30 dicembre 2014 (§ 12). In quella sede, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto di dover riferire la **soglia** di 10.000 euro al **complesso** delle **operazioni attive e passive** con controparti localizzate nei paradisi fiscali nell’anno solare, soluzione estremamente problematica che impone di monitorare tutte le transazioni di importo minimo per le imprese che eccedono questa soglia “cumulativa”. Allo stesso tempo, però, l’Agenzia ha **esonero** dalla presentazione della comunicazione annuale per il 2014 i soggetti che hanno presentato le comunicazioni **mensili o trimestrali** secondo le previgenti modalità (quindi, non inserendovi le movimentazioni al di sotto della soglia di 500 euro per ciascuna operazione).

Ciò posto, se l’impresa ha regolarmente presentato le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le previgenti regole, essa non dovrà semplicemente **replicare nulla** nella comunicazione polivalente da presentare entro il **10 aprile o il 20 aprile 2015**, né, naturalmente, dovrà comunicare i **movimenti** di importo **inferiore a 500 euro**, legittimamente esclusi in vigore della vecchia normativa (soluzione confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. **6** del 19 febbraio 2015, § 1.2).

Le cose si complicano, però, se nelle comunicazioni mensili o trimestrali sono stati commessi **errori od omissioni**. Nella richiamata circolare n. 31/2014 si evidenzia come “eventuali **violazioni** commesse in vigore della precedente formulazione che, per effetto delle modifiche, non siano più da considerare illecite (...) **non siano sanzionabili**”. Applicando tale principio, un’impresa che abbia effettuato due acquisti da **Hong Kong** per rispettivi **4.500 e 5.000 euro**, non comunicati nel corso del 2014, **non** dovrebbe subire **sanzioni** (se queste sono le uniche due movimentazioni con Stati “black list”, infatti, trattasi di violazioni che non sono più illecite, in quanto il complesso delle operazioni con paradisi fiscali del 2014 – 9.500 euro – è **inferiore** alla soglia di **10.000 euro**); **non** occorrerebbe, quindi, presentare la **comunicazione annuale** per sanare questi errori.

A diverse conclusioni si dovrebbe invece giungere se vi fosse un terzo movimento da **1.000 euro**, fatto che obbligherebbe a **segnalare** nel modello polivalente “cumulativo” tutte e tre le operazioni.

## Nella comunicazione annuale valgono le nuove regole

La situazione risulta più dubbia per coloro che hanno un volume di operazioni annuo **superiore a 10.000 euro** e che hanno **omesso** di segnalare, ad esempio, un’operazione da **600 euro**. In queste situazioni, la domanda che ci si pone è la seguente: se si segnala questa operazione *ex post* nella comunicazione annuale, tale fatto determina l’**obbligo** di segnalare *ex post* **anche** le operazioni di importo **inferiore a 500 euro** in precedenza **non inserite** nei modelli mensili o trimestrali? Logica vorrebbe che ciò che **non** doveva essere segnalato in base alla vecchia normativa non debba trovare posto nella **comunicazione riepilogativa**.

Tuttavia, la formulazione delle norme dopo le modifiche del DLgs. 175/2014 potrebbe realisticamente autorizzare una **lettura diversa** (ciò che viene presentato nella comunicazione annuale, infatti, deve rispondere alle **nuove regole**, e non alle vecchie), per cui una scelta del genere dovrebbe essere attentamente **ponderata**.

Una soluzione **alternativa** (benché **onerosa**) per la **regolarizzazione** degli **errori pregressi** potrebbe quindi passare dal **ravvedimento**, ipotesi espressamente ammessa dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. **2** del 28 gennaio 2011. Sotto il profilo **operativo**, si tratterebbe di **integrare** la **singola comunicazione** mensile o trimestrale presentata con omissioni, e non di presentare una comunicazione annuale che va ad emendare gli errori pregressi; se viene scelta questa strada, va naturalmente inserito nel **frontespizio** il **mese o trimestre** di riferimento, in modo da “certificare” che si tratta di una comunicazione che va a **sostituire** uno dei modelli presentati con le vecchie regole (e che, quindi, non comprende i movimenti di importo inferiore a 500 euro).